



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 16 del 31/01/2002**

COMUNE DI VICO DEL GARGANO (FG)DECRETO 16 novembre 2001, n. 9

Indennità provvisoria d'esproprio.

### **IL SINDACO**

Vista la deliberazione di Giunta n.247 del 12 giugno 1997, esecutiva a norma di legge, con la quale fu approvato il progetto esecutivo per il disinquinamento della costa in località "San Menaio" - rete fognante, redatto dall'ing. Raffaele Cagnazzie;

Visto l'atto deliberativo di Giunta Comunale n.357 dell'1 agosto 1997, dichiarato immediatamente esecutivo a norma di legge, con il quale i lavori di cui innanzi venivano affidati, a mezzo di regolare gara, all'Impresa Dibattista Antonio Costruzioni da Gravina di Puglia;

Visto l'atto n. 70, adottato dalla Giunta Comunale in data 11 maggio 1999, di approvazione, ai sensi della legge regionale n. 3/98 e legge regionale n. 27/85, della perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori per il disinquinamento della costa in località San Menaio;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 7 luglio 1999, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il piano particellare di esproprio e l'elenco delle ditte espropriande, facenti parte delle aree già previste nel progetto approvato e necessarie alla realizzazione dell'opera pubblica, secondo le risultanze catastali, e fu contestualmente dato mandato al Sindaco di emettere il decreto di occupazione d'urgenza, oltreché si stabilivano i tempi, pari a mesi tre dalla data del Decreto, per procedere ai lavori di occupazione d'urgenza delle aree da espropriare, con obbligo di ultimare i lavori predetti entro cinque anni dalla data di immissione in possesso;

Visto il proprio decreto di occupazione d'urgenza n. 3 del 05 ottobre 1999;

Che in esecuzione del citato decreto venivano effettuate le occupazioni temporanee in via d'urgenza dei terreni di proprietà delle ditte riportate nell'accluso elenco facente parte integrante e contestuale del presente provvedimento, interessate dalla esecuzione delle predette opere, mediante la redazione degli stati di consistenza in concomitanza con i verbali di immissione nel possesso;

Visti gli stati di consistenza compilati in concomitanza con la redazione dei verbali di immissione nel possesso;

Considerato che è stato eseguito il deposito presso la Segreteria del Comune di Vico del Gargano della documentazione prevista dall'art. 10 della legge n. 865/1971, notificando agli espropriandi e dando notizia al pubblico dell'avvenuto deposito con avviso affisso all'albo pretorio dello stesso Comune ed

inserito nel foglio Annunzi Legali della Provincia di Foggia;

Considerato che durante il periodo di deposito e durante i quindici giorni successivi alla notifica nessuna osservazione od opposizione è stata prodotta;

Considerato che ai fini della determinazione delle indennità i suoli da espropriare rientrano in zone con destinazione edilizia segnata a fianco di ciascuna particella riportata nel citato elenco, come risulta dagli atti in possesso di questo Comune;

Visti i valori agricoli medi vigenti emessi dalla Commissione Provinciale di Foggia per la determinazione dell'indennità di espropriazione e del valore agricolo medio, da cui risulta che il comune di Vico del Gargano ricade nella Regione Agraria n. 5;

Visti in particolare gli artt. 11 e 16 della legge 22.10.1971 n.865 e l'art. 14 della legge 28.10.1977 n. 10;

Considerato che con deliberazione della G.M. di Vico del Gargano n. 199 dell'8.11.2001 è stata indicata la misura dell'indennità di espropriazione da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto;

Che con la stessa deliberazione n. 199 dell'8.11.2001 la Giunta Municipale ha demandato al Sindaco del Comune di Vico del Gargano l'emissione del decreto di determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto;

Vista la legge n. 2359 del 25.06.1865;

Vista la legge n. 865 del 22.10.1971;

Vista la legge n. 1 del 03.01.1978;

Vista. la L.R. n. 27 del 16.05.1985;

Vista la L.R. n. 13 del 06.03.1979;

Ai sensi delle vigenti disposizioni:

## DECRETA

Ai sensi dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni, le indennità di espropriazione dei beni occorsi per la costruzione delle opere per il disinquinamento della costa in località "San Menaio" rete fognante, da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie, individuati nell'allegato elenco n. 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con il quale costituisce corpo unico, sono determinate nella misura indicata a fianco di ciascuna ditta riportata nello stesso citato elenco.

L'ammontare delle indennità sarà comunicato ai proprietari espropriandi nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

Il presente decreto dovrà essere inserito, per estratto nel foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Foggia.

Alle ditte proprietarie che entro 30 giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento accettassero l'indennità provvisoria loro offerta, saranno aggiunte, ove spettino, le maggiorazioni previste dagli artt. 12-16 e 17 della legge 22.10.1971 n. 865 e dall'art. 14 della legge 28.1.1977 n. 10 e

successive modificazioni ed integrazioni.

Il silenzio, entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, sarà considerato rifiuto e verrà disposto il deposito dell'indennità provvisoria di espropriazione presso la Cassa DD.PP.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della legge n. 142/90.

16 novembre 2001

Il Sindaco

Dr. Matteo Cannarozzi de Grazia

---

Concorsi, Appalti e Avvisi

---

CONCORSI